



CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-45-2021

OGGETTO : *Tassa sui Rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2021.*

Scandicci, lì 22/06/2021

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-45-2021

OGGETTO : *Tassa sui Rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2021.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 45/2021, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad oggetto "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" ha introdotto, quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che, al comma 738, stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)..."*;

Atteso che, in forza del comma 683 dell'art. 1 della Legge istitutiva della IUC, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art.1, L. n.147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *".....Il comune.....omissis....., può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1..."*
- il comma 660, per il quale *"il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine *"per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e che *"i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che *"gli enti*

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” che in deroga all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all’art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021;

Visto l’art. 1, comma 527 della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga...’ (lett.f);
- “...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett.h);
- “...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”

Vista, altresì, la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All.A–delibera n.443/2019), sia poi validato “...dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Scandicci è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell’ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 29.09.2020, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state confermate, per l’anno 2020, le tariffe approvate per l’anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 21.03.2019;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo;

Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamata la deliberazione dell'ente territorialmente competente - ATO Toscana Centro n. 7, approvata in data 14.06.2021, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo agli interventi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Scandicci per l'anno 2021, comprensiva dei costi di cui all'Allegato 1 al MTR/2021, per un importo complessivamente pari ad € 11.983.791,00, dei quali € 46.123 per servizi fuori perimetro;

Ricordato che la tariffa di riferimento, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 158/1999, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità del costo complessivo del servizio in relazione al piano finanziario degli interventi e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato;

Osservato, pertanto, che la tariffa TARI per l'anno 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, è destinata alla copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, complessivamente pari ad € 10.964.187,00 come di seguito riportato:

Tariffa a carico dell'utenza	Costi Gestore	Costi Comune	Totale
Totale costi nel perimetro	9.972.596,00	1.965.072,00	11.937.668,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0,00	570.813,00	570.813,00
Servizi fuori perimetro	36.479,00	9.644,00	46.123,00
Detrazioni per utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020	432.228,00	16.563,00	448.791,00
Tariffa totale	9.576.847,00	1.387.340,00	10.964.187,00

Precisato, al riguardo, che l'importo del fondo svalutazione crediti relativo all'anno 2021, da finanziare con la tariffa TARI, è pari ad € 994.472,00=;

Considerato che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Rilevato necessario approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, anche sulla base degli accordi intervenuti con le categorie economiche e la procedura di concertazione svolta con le organizzazioni sindacali territoriali:

Utenze domestiche: 45%;

Utenze non domestiche: 55%;

Dato atto che il Comune di Scandicci ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, dover approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 per l'anno 2021;

Atteso che il gestore del servizio, in esecuzione delle fonti normative e dei provvedimenti sopra richiamati, ha elaborato le tariffe unitarie, per ciascuna categoria di utenze, tenendo conto delle superfici assoggettabili a tariffa;

Visti gli importi unitari della tariffa per l'anno 2021 comunicati dal Gestore e riportati nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di dover approvare per l'anno 2021 le tariffe di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 1, comma 56 della Legge 07.04.2014 che dispone che "dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno...";

Considerato che l'articolo 16 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze riconosce al Sindaco Metropolitano il compimento di tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 110 del 23.12.2020 con la quale è stata stabilita dall'anno 2021 e seguenti, nella misura del cinque per cento (5%), l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per tutti i comuni senza differenziazioni;

Visti i Decreti che si sono susseguiti a decorrere da gennaio 2020, con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, attraverso la previsione di una agevolazione Tari per le utenze non domestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione o di restrizione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Richiamato l'articolo 16 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 in data 23.07.2014, e successive modifiche e integrazioni, che prevede la facoltà dell'Amministrazione Comunale, conformemente al disposto del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in precedenza richiamato, di determinare, in sede di fissazione delle tariffe annuali Tari, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore delle utenze non domestiche, interessate da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali non prevedibili, da iscrivere in bilancio quali autorizzazioni di spesa la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni bis) che stabilisce quanto segue:

- comma 1 *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"...*
- comma 2 *"Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'[Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021](#)";*

Osservato che, allo stato, il Decreto di cui al precitato comma 2 non è stato ancora emanato;

Rilevato, tuttavia, che l'importo presumibilmente spettante al Comune di Scandicci, come da stime elaborate da Ifel – Fondazione Anci, ammonta ad € 644.663,00;

Ritenuto di dover approvare la concessione di agevolazioni in favore delle utenze non domestiche contraddistinte da almeno uno dei codici ATECO riportati nell'allegato B al presente provvedimento, interessate dai provvedimenti di sospensione o di restrizione dell'attività e/o oggetto del decreto Ristori D.L.137 28.10.2020 convertito, con modificazioni in Legge 18.12.2020 n.176;

Precisato che le agevolazioni di cui sopra saranno riconosciute, fino a concorrenza dell'importo del contributo che sarà assegnato a questo Comune ex art. 6 del D.L. n. 73/2021, sopra citato, proporzionalmente alla quota variabile della tariffa 2021 da porre a carico delle utenze di che trattasi e, in caso di fondi residui disponibili, alla relativa quota fissa, anche in questo caso secondo calcolo proporzionale;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs 26.09.1998, n.360;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.omissis.....”;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

DELIBERA

1. **Di dare atto che** con deliberazione dell'ente territorialmente competente - ATO Toscana Centro n. 7, approvata in data 14.06.2021, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo agli interventi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Scandicci per l'anno 2021, comprensiva dei costi di cui all'Allegato 1 al MTR/2021, per un importo complessivamente pari ad € 11.983.791,00, dei quali € 46.123,00 per servizi fuori perimetro.
2. **Di dare atto che** la tariffa TARI per l'anno 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, è destinata alla copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, complessivamente pari ad € 10.964.187,00 come di seguito riportato:

Tariffa a carico dell'u-tenza	Costi Gestore	Costi Comune	Totale
Totale costi nel perime-tro	9.972.596,00	1.965.072,00	11.937.668,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Deter-mina n. 2/DRIF/2020	0,00	570.813,00	570.813,00
Servizi fuori perimetro	36.479,00	9.644,00	46.123,00
Detrazioni per utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e al-l'art. 39 del DI n. 104 del 2020	432.228,00	16.563,00	448.791,00
Tariffa totale	9.576.847,00	1.387.340,00	10.964.187,00

3. **Di dare atto che** il suddetto importo è calcolato al netto del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

4. **Di approvare**, per l'anno 2021, la ripartizione della tariffa, come sopra determinata, nella misura rispettivamente del 45% per le utenze domestiche e del 55% per le utenze non domestiche.
5. **Di approvare**, per l'anno 2021, i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1° e nella misura compresa fra il minimo ed il massimo di quella indicata nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al DPR n.158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente del nucleo familiare	0,86	1
2 componenti del nucleo familiare	0,94	1,8
3 componenti del nucleo familiare	1,02	2,3
4 componenti del nucleo familiare	1,10	3,0
5 componenti del nucleo familiare	1,17	3,6
6 o più componenti del nucleo familiare	1,23	4,1

UTENZE NON DOMESTICHE

per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle 3° e 4°, di cui all'allegato 1 al DPR n.158/1999 così come risulta nel prospetto seguente:

N°	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione kg/mq all'anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti	0,81	7,45

	sportivi		
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55
10	Ospedali	1,70	15,67
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	10,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,00	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	9,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	3,25	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	19,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	60,50
30	Discoteche, night club	1,00	16,83

6. **Di dare atto che** la tabella di classificazione delle utenze non domestiche è a titolo di interpretazione e non esaustiva per tutte le casistiche che potrebbero presentarsi.

7. **Di approvare** gli importi delle tariffe unitarie per l'anno 2021 di cui al

prospetto allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

8. **Di approvare**, conformemente al disposto dell'articolo 16 del Regolamento Comunale Tari, e per le motivazioni esposte in premessa la concessione di agevolazioni in favore delle utenze non domestiche individuate mediante almeno uno dei codici Ateco di cui all'allegato B al presente provvedimento;
9. **Di stabilire** che le agevolazioni di cui al precedente punto saranno riconosciute, fino a concorrenza dell'importo del contributo che sarà assegnato a questo Comune ex art. 6 del D.L. n. 73/2021, proporzionalmente alla quota variabile della tariffa 2021 da porre a carico delle utenze di che trattasi e, in caso di fondi residui disponibili, alla relativa quota fissa, anche in questo caso secondo calcolo proporzionale;
10. **Di dare atto** che l'importo massimo del totale delle agevolazioni TARI di cui al precedente punto è fissato in importo non superiore a quello che sarà stabilito dal Decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, allo stato stimato in € 644.663,00: in caso di superamento del predetto importo massimo si procederà alla proporzionale riduzione per tutte le utenze interessate;
11. **Di demandare** ai competenti Uffici il compimento delle attività necessarie per il concreto riconoscimento dell'agevolazione di cui ai precedenti punti 8, 9 e 10 in sede di postalizzazione degli avvisi bonari relativi al saldo della TARI 2021;
12. **Di provvedere** affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa

DELIBERA

13. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.